



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 19

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 2514/2018

UDIENZA DEL

19/10/2018 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLETTI	SANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GALLI	CARLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

4778

PRONUNCIATA IL:

19.10.18

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

6.11.18

Il Segretario

*R. Fausse*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2514/2018  
depositato il 04/05/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20 PUBBLICITA' 2017  
contro:

**proposto dal ricorrente:**

CAP HOLDING S.P.A.  
VIA DEL MULINO 2 20090 ASSAGO MI

**difeso da:**

VALMORI SIMONE  
VIALE PREMUDA 14 20100 MILANO MI

**R.G.R. 2514/2018**

Ricorso avverso avviso di accertamento n. 20, relativo ad imposta per pubblicità dell'anno 2017, emesso dal concessionario \_\_\_\_\_, notificato in data 22/11/2017, per un importo complessivo di €. 252,00.=, omnicomprensivo.

\* \* \*

Con ricorso depositato il 4 maggio 2018, la società ricorrente tale Cap Holding S.p.a., gestore unico del servizio idrico integrato per il territorio della Città Metropolitana di Milano impugnava l'atto in epigrafe. La società ricorrente partecipata al 100% pubblica si doleva del fatto che il logo incriminato altro non era che un segno del gestore del servizio idrico posto accanto a quello del Comune e che, quindi, non poteva parlarsi di pubblicità. Ancora chiariva come erogare un servizio come quello erogato dalla società (fornitura di acqua naturale e frizzante in appositi chioschi chiamati "casa dell'acqua") rispondeva a criteri pubblici e non privati/commerciali. Eccepiva l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione dell'avviso, la quale era piatta, superficiale e inesistente. Ancora eccepiva l'illegittimità dell'atto per insussistenza del presupposto impositivo ex art. 5 D.lgs. 507/93, per mancanza di diffusione di messaggi pubblicitari. Evidenziava altresì la sussistenza di valide clausole di esenzione ingiustamente trascurate - violazione dell'art. 17 del D.lgs. 507/93 ed in ogni caso evidenziava una eccessiva tassazione in violazione dell'art. 7 del medesimo decreto. Evidenziava come il cartello avesse una superficie inferiore al mezzo metro quadrato poiché il logo occupava una superficie di 30 cm. per 7 cm. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. **In data 16/07/2018, la \_\_\_\_\_ si costituiva in giudizio.** Esordiva ritenendo infondata l'eccezione circa il difetto di motivazione. Tramite puntuali richiami all'avviso di accertamento, difendeva il proprio operato mettendolo al riparo da censure in ordine alla motivazione, tanto che, concludeva sul punto, la ricorrente era stata ben posta nella condizione di esercitare il proprio diritto alla difesa. Sull'insussistenza del presupposto impositivo il concessionario evidenziava come oggetto dell'accertamento non era solo il logo ma anche le scritte apposte sulla cassetta di distribuzione dell'acqua che miravano alla promozione del prodotto erogato (l'acqua). Ancora insisteva sul fatto che tali scritte richiamavano l'attenzione del consumatore verso il bene reclamizzato descrivendone ed enfatizzandone le qualità. Citava giurisprudenza conforme. Sulla natura di ente pubblico la concessionaria si rifaceva al tipo di società che era una società di capitali. Sull'applicazione dell'esenzione la concessionaria chiariva come il chiosco di distribuzione non era il luogo in cui era svolta l'attività, ovvero non assumeva la veste di sede dell'impresa o di sede secondaria. Citava dell'altra giurisprudenza secondo la



quale, ai fini della tassazione, doveva essere presa in considerazione l'intera installazione pubblicitaria la cui superficie, nel caso di specie, era superiore ai mq. 5 previsti dall'art. 17, comma 1-bis del D.lgs. 507/93. Chiedeva il rigetto del ricorso. **In data 27/09/2018 la ricorrente depositava dei documenti avvaloranti le tesi propugnate in fase introduttiva.** Insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Presente all'udienza il difensore del contribuente. Assente il rappresentante della società concessionaria che gestiva il servizio idrico.

\* \* \*

Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Si tratta di un logo, posizionato su una struttura denominata "casa dell'acqua" consistente in un impianto per la distribuzione al pubblico di acqua naturale e frizzante. Orbene, come specifico riferimento alla casa dell'acqua in questione, giova precisare preliminarmente che sulle strutture non è presente alcun cartello pubblicitario, ma è invece posizionato, accanto al logo del Comune, soltanto il logo della società erogatrice del servizio, insieme alle indicazioni sulle modalità di erogazione del servizio, e che in relazione a tale logo, la società ha affermato che non risulta mai pervenuto prima d'ora, alcun avviso di accertamento per "mezzo pubblicitario".

A conferma di ciò, rileva questo Giudice che l'attività di erogazione delle acque pubbliche attraverso l'installazione delle c. d. "casa dell'acqua" risponde, prima di tutto, ad un interesse pubblico, non costituendo in senso stretto un'attività commerciale (in questo senso TAR Abruzzo, 6 aprile 2017, n. 129). A conferma di tale assunto, si può notare come l'attività in parola è rivolta alle pubbliche amministrazioni (soggetti pubblici) ed è finalizzata per un verso a fornire al cittadino la possibilità di risparmiare su di un bene primario e, per converso, ad assicurare standard ecologici più elevati (limitando sia i trasporti delle bottiglie, sia la produzione delle stesse, così riducendo le emissioni di anidride carbonica) a tutela dell'ambiente e della salute.

Nel caso di specie, mancano, dunque, i presupposti che possano giustificare la richiesta impositiva, perché nel caso *de quo*, non c'è alcuna diffusione di messaggi pubblicitari e, dunque, non sussiste il presupposto d'imposta. Tutto questo si ricava dalla lettura dell'art. 5 D. Lgs. 507/1993. Alla luce di quanto testé richiamato, chiunque comprende che lo scopo immediato del "cartello" *de quo* non è pubblicitario e non c'è l'intento di avvantaggiarsi su altri operatori (...il Servizio pubblico è svolto in regime di monopolio, il settore è sottratto alla concorrenza), né di promuovere la domanda di mercato, né di promuovere l'immagine della ricorrente. Il "cartello" è in realtà un



semplice logo della società erogatrice del servizio facente parte integrante, insieme al logo del Comune di Sulbiate, della pellicola che ricopre la “casa dell’acqua” con mera funzione decorativa e protettiva. Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene accolto ed annullato *in toto* l’avviso di accertamento qui impugnato.

*Spese del giudizio*

Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

visti gli articoli 35 – 36 e 15 D. Lgs. 546/1992,

**ACCOGLIE**

il ricorso e, per l’effetto, annulla l’avviso di accertamento. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida, equitativamente, nella somma di € 200,00 (duecento), oltre accessori di legge.

Milano, 19 ottobre 2018

Il Giudice Tributario, *rel. est.*  
dott. Guido Chiametti

Il Presidente  
dott. Sandro Celletti